



Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest

Sede legale Via A. Gramsci, 561 - 50019 Sesto Fiorentino

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE N. 155 del 23/09/2016

Oggetto: Progetto "Proposta progettuale di attività annuali per la gestione e lo sviluppo del centro per adolescenti e giovani Canapè - Cantiere Aperto. Attivazione servizi 2016/2017"

Immediatamente eseguibile

Struttura proponente: Società della Salute dell'Area Fiorentina Nord/Ovest

Responsabile: Dott.ssa Laura Zecchi

Estensore: Dott.ssa Laura Zecchi

Importo di spesa: € 39.265,00

CIG: Z241B4C87A

Aut. n. 21/2014

L'anno 2016, il giorno 23 (ventitre) del mese di settembre, il sottoscritto Dott. Franco Doni, nella sua qualità di

DIRETTORE

di questa Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest, nominato con decreto del Presidente S.d.S n. 2 del 18 Marzo 2015, nonché Responsabile della Zona Fiorentina Nord Ovest dell'Azienda USL 10 di Firenze in base alla delega del Direttore Generale della Az. USL 10 disposta ai sensi dell'art. 64 comma 9 della LRT 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);

PREMESSO che secondo quanto disposto dalla Delibera GRT n. 243/2011, alle Società della Salute sono assegnate le funzioni di:

- *programmazione strategica e indirizzo delle attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza territoriale previsti dal Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR), nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;*
- *programmazione attuativa annuale delle attività definite dal punto precedente, inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le Aziende USL in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;*
- *controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.*

VISTE le deliberazioni dei Consigli Comunali con le quali le Amministrazioni comunali hanno approvato la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e l'affidamento di questo al Consorzio Società della Salute Nord Ovest e dato che in data 27 dicembre 2007 è stata stipulata la relativa convenzione con decorrenza 1.1.2008 e che in data 29/03/2012, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Campi Bisenzio Rep. 12020 è stata sottoscritta ulteriore convenzione per la prosecuzione delle attività;

DATO ATTO che tra le attività del Consorzio rientra la gestione in forma associata delle funzioni socio-assistenziali fra gli otto comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest tra le quali rientrano le attività a favore dei minori e a sostegno della genitorialità;

VISTE:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R.T. n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"

PREMESSO CHE:

- Con Decreto n. 178/2015 è stata approvata la bozza di convenzione relativa al progetto di cui all'oggetto;
- Che in accordo con quanto previsto nella convenzione erano stati attivati i servizi relativi :
 - al Centro Diurno "La Zattera" fino ad un massimo consentito di 20 utenti giornalieri
 - a Terra In Vista (per un minimo definito in 10 utenti)
 - che la convenzione ha validità triennale subordinata al fatto che la struttura resti nella disponibilità del soggetto gestore del progetto per tutto il periodo di validità della stessa;
 - Che con Delibera n. 173 del 23/03/2016 del Comune di Campi Bisenzio è stata disposta la concessione in uso gratuito della struttura posta in Campi Bisenzio, Via giusti, 7 alla Cooperativa Macramè che gestisce il progetto;
 - Che nella convenzione si specifica che ogni anno verrà richiesto alla cooperativa di attivare i servizi in essa proposti;

PRESO ATTO quindi della comunicazione inviata alla Cooperativa Macramè in data 6 settembre 2016 in cui si richiede la disponibilità all'attivazione degli stessi servizi attivati precedentemente:

- Centro Diurno "La Zattera" fino ad un massimo consentito di 20 utenti giornalieri .
- Terra In Vista (per un minimo definito in 10 utenti)

VISTA la risposta della Cooperativa Macramè del 7/09/2016 con la quale la Cooperativa accetta la richiesta di avvio delle attività sopradescritte;

CONSIDERATO che la spesa per le attività comprese nella convenzione graverà sul bilancio della SdS, per il primo anno di vigenza, nel seguente modo:

- attività relative al centro Diurno "La Zattera" - a carico del budget di ogni comune che provvederà a inviare i casi specifici su indicazione del Servizio sociale professionale;
- attività relativa alla prosecuzione dell'attività educativa denominata Terra in Vista - a carico del budget della SdS limitatamente ai primi 10 casi attivati per un importo complessivo di € 39.265,00 (IVA esclusa) CIG.Z241B4C87A

Dato atto che:

- per gli adempimenti previsti dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella L.134/2012, le informazioni relative alla spesa oggetto del presente provvedimento sono pubblicate sul sito internet dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" .

VISTO lo Statuto SdS Nord/Ovest

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa:

- 1) Di approvare la prosecuzione dei servizi disposti e regolati nella convenzione approvata con Decreto del direttore n. 178/2015;
- 2) Che rispetto alle attività proposte e disciplinate nella convenzione e come da essa specificato, dal 1/10/2016 al 31/07/2017, si attiveranno soltanto :
 - Centro Diurno "La Zattera" fino ad un massimo consentito di 20 utenti giornalieri
 - Terra In Vista (per un minimo definito in 10 utenti)

- 3) Che la spesa per il Centro Diurno la Zattera farà carico al budget di ogni comune che provvederà a inviare i casi specifici su indicazione del Servizio sociale professionale;
- 4) Che la spesa per l'attività denominata Terra in Vista farà carico del budget della SdS limitatamente ai primi 10 casi attivati per un importo complessivo di € 39.265,00 (IVA esclusa) CIG. Z241B4C87A
- 5) Che la convenzione avrà validità triennale subordinata al fatto che la struttura resti nella disponibilità del soggetto gestore del progetto per tutto il periodo di validità della stessa;
- 6) Che si rinvia a successivo atto per la determinazione delle attività e del costo relativo per il terzo anno di validità della convenzione;
- 7) Che relativamente all'adozione del presente atto non sussistono, né per il sottoscritto, né per il responsabile del procedimento, D.ssa Laura Zecchi, situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/2000.



IL DIRETTORE
Dott. Franco Doni

